

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 32

Adunanza 27 giugno 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVOLI - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERA C.C. N. 14/2000 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 609 - 132455/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Rivoli:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 9-10569 del 13/01/1987, nonché di variante normativa generale approvata con Deliberazione G.R. n. 67-20308 del 25/07/1997;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 118 del 29/09/1998, una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato il progetto definitivo della revisione generale del P.R.G.C. con deliberazione C. C. n. 5 del 03/02/1999;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 62 del 17/05/1999, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, congiunta al P.P. dell' "Area stazione", di cui ha trasmesso alla Provincia, in data 19/05/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal sopracitato settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 14 del 31/03/2000, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, sempre ai sensi del suddetto settimo comma, di cui ha trasmesso alla Provincia, in data 16/05/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal medesimo settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 14/2000 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto prevede la trasformazione di un'area, della superficie di mq. 6.000, da Servizi Pubblici "SM1" (scuole medie) a residenza "E.R.P." (Edilizia Residenziale Pubblica);

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/06/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 13/06/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento viene proposta una osservazione con la quale si evidenzia la necessità di quantificare, considerando anche la precedente variante parziale, la variazione di aree a "Servizi Pubblici" progressivamente venutasi a determinare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Rivoli, adottato con deliberazione del C.C. n. 14 del 31/03/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della

Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;

2. di trasmettere al Comune di Rivoli la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso